

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER OCULISTICA OCCORRENTE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA, ALL’A.S.P. DI POTENZA E ALL’A.S.M. DI MATERA - SIMOG: gara n. 7883017

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti fino al 02/10/2020.

N.	QUESITO	RISPOSTA
1	Si chiede corretta interpretazione del punto 7.2. lettera a) del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria) ove è richiesto il possesso di un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore alla somma degli importi annuali a base d'asta dei lotti cui si intende partecipare. Laddove un operatore intenda partecipare ad un solo lotto di gara, si chiede se il requisito vada inteso (correttamente) nel senso che esso deve possedere un fatturato globale medio annuo non inferiore all'importo annuale a base d'asta del lotto cui intende partecipare (e così, esemplificativamente, se la base d'asta quinquennale per singolo lotto è di 10 milioni x 5 anni- durata dell'appalto, il requisito è soddisfatto se la ditta possiede un fatturato globale annuo medio di 2 milioni pari all'importo annuale (10 milioni : 5 anni).	La risposta è affermativa
2	Si richiedono chiarimenti in merito all'art. 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale". Nel corpo di tale articolo si legge: "La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione...." Il quesito è: trattandosi in questo caso di forniture di consumabili e/o di apparecchiature e non già di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, è necessaria la certificazione prodotta dalle amministrazioni alle quali in passato sono state effettuate le forniture? o, come crediamo, basta fornire nostre dichiarazioni comprovanti i nostri requisiti redatte sempre in conformità a quanto disposto dall'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice?	L'indicazione della parola “servizi” è un refuso dovendosi intendere “forniture” in quanto la gara è di forniture. E’ sempre necessaria la certificazione prodotta dalle amministrazioni alle quali in passato sono state effettuate le forniture. Tale certificazione sarà acquisita dalla SUA-RB presso le amministrazioni in sede di controllo dei requisiti dell’aggiudicatario. L’operatore economico deve solo compilare gli appositi spazi nel DGUE, precisando, se possibile, la struttura amministrativa dell’amministrazione nei cui confronti ha eseguito le forniture analoghe (Ufficio Provveditorato o altro) e i relativi recapiti (PEC e n. telefono).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
3	Per il lotto 70: 1. potreste indicare la quantità di campionatura da inviare? 2. è prevista una tolleranza dimensionale? E' possibile proporre un telo 75 x 90 cm?	1) Bastano n. 3 telini. 2) Non è prevista una tolleranza dimensionale in quanto le maggiori dimensioni garantiscono un campo sterile più ampio. In generale, le tolleranze riguardo alle caratteristiche tecniche dei dispositivi, ove previste, sono già indicate nel capitolato tecnico (vedi lotti da 1 a 26).
4	<p>Si richiede un chiarimento con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 8, comma 6 Disciplinare di gara (AVVALIMENTO) che recita:</p> <p>Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.</p> <p>Trattandosi di gara con lotti distinti ed autonomi, si chiede conferma della possibilità di partecipazione sia per l'impresa ausiliaria (per i lotti x, y, z) sia per l'impresa ausiliata che si avvalga dei requisiti della prima (per il diverso lotto w. - I lotti sono distinti per lettere a titolo esemplificativo) - .</p> <p>Tanto, alla luce dei principi contenuti nella delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 che prevede testualmente:</p> <p>Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara [in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire alla gara con al singolo lotto] sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.</p>	<p>L'impresa ausiliaria può partecipare autonomamente alla gara per un lotto diverso da quello per cui ha prestato i requisiti all'ausiliata.</p>

Il R.U.P.
Dr. Michele GLIO